

Codice Ente

N° 157006



ASSEMBLEA CONSORTILE

Deliberazione N. 2

In data 1 FEBBRAIO 2011

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVE AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT20B0012 "COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO" - PARTE PRIMA.

L'anno duemilaundici addì uno del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art.11 del vigente Statuto del Consorzio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti Consorziati.

All'appello risultano presenti:

	COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE ENTE	QUOTA DI RAPPRESENTANZA	
			Presenti	Assenti
1)	FERNANDO VINCENTI	Delegato dal Comune di Curtatone		5,71
2)	STEFANO SPALLANZANI	Delegato dal Comune di Mantova	24,96	
3)	MATTEO PINZETTA	Sindaco del Comune di Sustinente		0,97
4)	MICHELE CONTI	Delegato dal Comune di Rodigo	2,93	
5)	ANGIOLINA BOMPIERI	Sindaco del Comune di Monzambano	2,91	
6)	CARLO BEDUSCHI	Delegato dall'Amministrazione Prov.le	20,00	
7)	CANDIDO ROVEDA	Sindaco del Comune di Roncoferraro		3,74
8)	PAOLO RASORI	Sindaco del Comune di Marmirolo	5,15	
9)	PAOLO FIORINI	Delegato dal Comune di Virgilio		6,08
10)	MARCELLO PAINI	Delegato dal Comune di Volta Mantovana	4,82	
11)	ANGELO ANDREETTI	Delegato dal Comune di Porto Mantovano	9,07	
12)	ROBERTO PENNA	Sindaco del Comune di Bagnolo S. Vito		4,18
13)	ROBERTO AMICABILE	Sindaco del Comune di Ponti S/Mincio		1,67
14)	DANIELE SCALOGNA	Delegato dal Comune di Goito	7,81	
TOTALE QUOTE			77,65	22,35

Partecipa all'adunanza il Direttore - Segretario del Consorzio dr.ssa Cinzia De Simone che provvede alla redazione del presente verbale.

Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il totale del 77,65/100, il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- con delibera di Assemblea Consortile n. 14 del 21/09/2010 è stato adottato il piano di gestione del Sito di Importanza Comunitario (SIC) IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello";
- la delibera anzidetta è stata affissa all'Albo Pretorio del Parco del Mincio, dei Comuni Consorziati e della Provincia di Mantova per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'allegato E della d.g.r. 1791/2006 che dispone le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione;
- in data 29/09/2010 è stato pubblicato l'avviso relativo all'adozione del piano di gestione in parola sui due quotidiani locali denominati "La Voce di mantova" e "Gazzetta di Mantova";
- in data 29/09/2010 l'avviso summenzionato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- nei termini di legge sono pervenute le osservazioni di seguito elencate (Allegato n. 1):
 - 1) Osservazione del 23/12//2010 pervenuta dalla Federazione Provinciale Coldiretti Mantova - acquisita agli atti con prot. n. 5694 del 24/12/2010.
 - 2) Osservazione del 27/12/2010 pervenuta dalla Società Agricola "La Cavallara"s.s. - acquisita agli atti con prot. n. 5700 del 27/12/2010.
 - 3) Osservazione del 27/12/2010 pervenuta dall'Associazione fra proprietari o affittuari di terreni o proprietari di fabbricati situati nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello o nella zona proposta Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) - acquisita agli atti con prot. n. 5701 del 27/12/2010.
 - 4) Osservazione del 27/12/2010 pervenuta dalla Provincia di Mantova - acquisita agli atti con prot. n. 5703 del 27/12/2010.
 - 5) Osservazione del 27/12/2010 pervenuta da Confagricoltura Mantova -acquisita agli atti con prot. n. 5704 del 27/12/2010.
 - 6) Osservazione del 27/12/2010 pervenuta dal Comune di Monzambano -acquisita agli atti con prot. n. 5705 del 27/12/2010.
 - 7) Osservazione del 26/12/2010 pervenuta dall'Associazione Culturale Amici di Castellaro e dal Comitato per il Parco delle Colline Moreniche del Garda - acquisita agli atti con prot. n. 5706 del 27/12/2010.

Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano di gestione del Sito di Importanza Comunitario (SIC) IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" redatte dal Gruppo Tecnico di Lavoro composto dai seguenti soggetti (Allegato n. 2):

- il Direttore dott.ssa Cinzia De Simone;
- la Responsabile del Servizio Ambiente dott.ssa for. Mariacristina Virgili;
- il Responsabile del Servizio Agricoltura dott. agr. Giancarlo Marini;
- il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Arch. Bruno Agosti;
- la Responsabile del Servizio Affari Generali, Comunicazione ed Educazione Ambientale Gloria De Vincenzi;
- il tecnico incaricato di predisporre il piano dott. for. Paolo Rigoni;

Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 17/01/2010, n. 4 del 19/01/2011 e n. 7 del 25/01/2011 ad oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative al piano di gestione del Sito di Importanza Comunitario (SIC) IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello";

Vista la d.g.r. 1791/2006;

Il Presidente, Alessandro Benatti, pone in votazione la proposta di controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione:

OSSERVAZIONE N.1 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI MANTOVA (PROT. N. 5694 DEL 24/12/2010).

1-a) chiede che vengano prese in considerazione le osservazioni presentate dagli agricoltori in difesa dei propri interessi aziendali anche in funzione dell'importanza rivestita dagli stessi agricoltori nella gestione e tutela dell'ambiente e degli habitat esistenti e che il Parco e l'opinione pubblica vengano sensibilizzati dell'importanza rivestita dagli agricoltori nella gestione e tutela dell'ambiente e degli habitat.

Si propone l'accoglimento dell'osservazione in quanto, ai sensi della d.g.r. 1791/2006 che detta la procedura per l'adozione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, il Parco del Mincio, in qualità di Ente gestore del Sito, è tenuto ad esaminare e, conseguentemente, a valutare le osservazioni presentate da chiunque ne abbia interesse nei 60 giorni previsti per la presentazione delle stesse.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

1-b) chiede che le aziende agricole e i centri edificati ed oggetto di eventuali espansioni, vengano tolti dalle zone di vincolo.

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione e suggerisce l'avvio della procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

OSSERVAZIONE N.2 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA "LA CAVALLARA" S.S. (PROT. N. 5700 DEL 27/12/2010)

2-a) con riferimento alla Tavola 3 - "Carta dell'uso del suolo" chiede le seguenti modifiche:

· che la porzione di terreno (terreno A) su cui insistono le due vasche dei liquami, le relative tubazioni sotterranee di collegamento, compresa la zona di manovra per gli automezzi e le varie porcilaie sparse venga classificata come "1.2.1 - Insediamenti produttivi - infrastrutturali" anziché come "2.1.1 - Seminativi" e riperimetrata come indicato nell'allegato 1.

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della seconda vasca dei liquami e delle porcilaie sparse come "1.2.1 - Insediamenti produttivi - infrastrutturali" in un unico retino e conferma la classificazione della restante porzione di terreno come "2.1.1. - Seminativo" e "2.2.4.2 -

Arboricoltura da legno", mantenendo inalterata la perimetrazione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- **che la porzione di terreno (terreno B) su cui insiste l'abitazione e la relativa area di pertinenza venga classificata come "1.1.1 - Tessuto residenziale continuo" anziché come "1.4.1 - Aree verdi urbane" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto in base alla classificazione DUSAF 2, che utilizza i codici del sistema Corine Land Cover, con il codice "111 - Tessuto residenziale continuo" si intendono "spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente occupano più del 80% della superficie totale". Al contrario con il codice "1.4.1 - Aree verdi urbane" si intendono "spazi ricoperti da vegetazione, presente nel tessuto urbano. Ne fanno parte parchi urbani di varia natura, ville comunali, giardini pubblici e privati".

Si pone in votazione, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, la riclassificazione della porzione di terreno su cui insiste l'abitazione da "1.2.1 - Insediamenti produttivi - infrastrutturali" a "1.1.2. - Tessuto residenziale discontinuo" e la conferma della classificazione della restante area come "1.4.1 - Aree verdi urbane", mantenendo inalterata la perimetrazione:

Presenti Consiglieri n. 8
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- **che la porzione di terreno (terreno C) venga classificata come "2.1.1 - Seminativo" anziché come "3.2.1 - Aree a pascolo naturale e praterie" e come "3.1.4 - Rimboschimenti recenti" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della porzione di terreno C da "3.2.1 - Aree a pascolo naturale e praterie" a "2.1.1 - Seminativo", mantenendo inalterata la perimetrazione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- **che la porzione di terreno (terreno D) venga classificata come "1.1.1 - Seminativo" anziché come "3.1.4 - Rimboschimenti recenti" visto che nella realtà è "2.2.4.2 - Arboricoltura da legno" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione del terreno D come "2.2.4.2 -

Arboricoltura da legno", mantenendo inalterata la perimetrazione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'77,65% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Entra il Consigliere Paolo Fiorini del Comune di Virgilio.

2-b) chiede che le Tavole 4, 5 e 6 vengano riviste alla luce delle modifiche proposte alla Tavola 3 relativamente alla classificazione dei terreni A, B, C e D sopraddetti.

Si prende atto che la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" classifica il terreno A come "Seminativi", "Aree urbanizzate e insediamenti produttivi" e "Impianti di arboricoltura da legno" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della seconda vasca dei liquami e delle porcilaie sparse come "Aree urbanizzate e insediamenti produttivi" in un unico retino e si conferma la classificazione della restante porzione di terreno come "Seminativi" e "Impianti di arboricoltura da legno".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" classifica il terreno B come "Aree urbanizzate e insediamenti produttivi", "Verde pubblico e privato" e "Rimboschimenti di latifoglie" e si propone il non accoglimento dell'osservazione per le motivazioni di cui all'osservazione 2-a).

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" classifica il terreno C come "Inulo viscosae - Agropyron repentis" e "Rimboschimenti di latifoglie" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della porzione di terreno C in "Seminativo" e "Impianti di arboricoltura da legno".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" classifica il terreno D come "Rimboschimenti di latifoglie" e si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con la riclassificazione del terreno D come "Impianti di arboricoltura da legno".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 5 - "Carta degli habitat" classifica il terreno A come "82.11 - Seminativi", "86 - Città, paesi e siti industriali" e "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della seconda vasca dei liquami e delle porcilaie sparse come "86 - Città, paesi e siti industriali" in un unico retino. Si conferma la classificazione della restante porzione di terreno come "82.11 - Seminativi" e "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 5 - "Carta degli habitat" classifica il terreno B come "86 - Città, paesi e siti industriali", "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie" e come "85 - Parchi urbani e giardini" e si propone il non accoglimento dell'osservazione per le motivazioni di cui all'osservazione 2-a).

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 5 - "Carta degli habitat" classifica il terreno C come "87.2 - Comunità ruderali" e "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della porzione di terreno C classificata "87.2 - Comunità ruderali" come "82.11 - Seminativi". Si conferma la classificazione della restante porzione di terreno come "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 5 - "Carta degli habitat" classifica il terreno D come "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie" e si propone il non l'accoglimento dell'osservazione in quanto ritiene che la classificazione sia corretta.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" individua una porzione del terreno A come "Seminativi" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con lo stralcio della seconda vasca e delle porcilaie sparse dei liquami dal Seminativo.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" individua il terreno B come "Rimboschimenti di latifoglie" e che una porzione del terreno B è stata erroneamente retinata senza riportare in legenda la descrizione corrispondente. Si propone il non accoglimento dell'osservazione e si suggerisce di lasciare bianche le aree erroneamente colorate in verde e non riportate correttamente in legenda, in quanto tali aree non costituiscono areali faunistici potenziali per le specie elencate nell'Allegato I e II della Direttiva 92/409/CEE e per altre specie di interesse conservazionistico.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" individua il terreno C come "Xerobrometi sud-ovest alpini e Comunità ruderali" e "Rimboschimenti di latifoglie" e si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con la riclassificazione della porzione di terreno C classificata "Xerobrometi sud-ovest alpini e Comunità ruderali" come "Seminativi". Si conferma la classificazione della restante porzione di terreno come "Rimboschimenti di latifoglie".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Si prende atto che la Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" individua il terreno D come "Rimboschimenti di latifoglie" e si propone l'accoglimento dell'osservazione con la riclassificazione del terreno D come "Arboricoltura da legno".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- 2-c) **chiede che dalla Tavola 10 - "Carta della fruizione" venga stralciato il percorso che dalla Cascina "Batuda" prosegue verso SUD attraverso l'allevamento "Galeazzo" e si dirige verso OVEST quasi costeggiando le vasche dei liquami.**
Si propone l'accoglimento dell'osservazione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

OSSERVAZIONE N.3 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE FRA PROPRIETARI O AFFITTUARI DI TERRENI O PROPRIETARI DI FABBRICATI SITUATI NELLA RISERVA NATURALE DI CASTELLARO LAGUSELLO O NELLA ZONA PROPOSTA DITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) (PROT. N. 5701 DEL 27/12/2010).

- 3-a) **osserva che il piano di gestione non coglie l'opportunità di creare sinergie gestionali pubblico-private del SIC. Dovrebbe al contrario abbinare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo di attività economiche locali.**

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il piano coglie l'opportunità di abbinare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo di attività economiche locali nell'ambito delle strategie gestionali per la regolamentazione delle attività antropiche e la fruizione del sito, con particolare riferimento al paragrafo 10.6.5 "Potenziamento delle strutture ricettive".

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- 3-b) **chiede che dalla Tavola 8 - "Carta dei beni architettonici, archeologici e culturali" venga stralciata o, in alternativa, che venga rivista in base alla delimitazione dei siti archeologici contenuta nella cartografia ufficiale redatta dal Museo Civico di Cavriana (si veda allegato 2).**

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto esiste ampia bibliografia relativamente ai siti archeologici cartografati nella Tavola 8 che testimonia la loro presenza.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- 3-c) **chiede che dalla Tavola 13 - "Carta degli interventi" vengano tolte le fasce tampone boscate attorno al lago in quanto esistono già "isoli" e canneti che si interpongono tra l'ambiente terrestre e quello acquatico, le fasce tampone boscate costituirebbero un impedimento alla vista del lago dai punti panoramici circostanti, si ridurrebbe la superficie agricola coltivabile anche in considerazione dell'ombra esercitata dalle chiome, le fasce tampone boscate andrebbero ad insistere su terreni circumlacuali sui quali c'è stata manifestazione di interesse da parte di UNESCO per la presenza di siti palafitticoli.**

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione con lo spostamento delle due FTB coincidenti con le aree di interesse archeologico. Tali FTB dovranno, comunque, essere realizzate in prossimità del lago. Si rileva, inoltre, che:

- *le indagini effettuate nel lago di Castellaro hanno evidenziato uno stato ecologico scadente, con concentrazioni elevatissime di azoto ammoniacale che, evidentemente, la vegetazione ripari esistente non riesce a contenere;*
- *la realizzazione delle fasce tampone è subordinata al consenso dei proprietari dei terreni;*
- *le rive del lago sono coperte da vegetazione arborea che di fatto non impedisce la vista dai punti panoramici.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- 3-d) **fa presente che il completamento del percorso naturalistico-didattico lago Castellaro così come indicato nella Tavola 13 - "Carta degli interventi" interesserebbe aree di proprietà privata e sarebbe di difficile realizzazione.**

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il piano prevede che l'intervento sia realizzato previo accordo con i proprietari dei terreni.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- 3-e) **in merito al ripristino dell'accesso al lago dall'abitato di Castellaro così come indicato nella Tavola 13 - "Carta degli interventi" fa presente che l'accesso dal borgo all'area panoramica prospiciente il lago insiste su un'area di proprietà privata e che lo stesso è già organizzato e funzionante come accesso fruibile al pubblico, con gestione da parte dell'azienda agricola proprietaria.**

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il piano di gestione prevede il ripristino dell'accesso al lago dall'abitato di Castellaro previo accordo con i proprietari dei terreni.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

3-f) propone lo stralcio della Tavola 13 - "Carta degli interventi".

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la tavola è esplicativa degli interventi gestionali descritti nella relazione di piano.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 9
- voti favorevoli:	n. 9
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

3-g) propone la riduzione dei confini del SIC come da tavola allegata.

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la proposta di ripermimetrazione comporterebbe l'isolamento degli habitat di interesse comunitario per la mancanza di aree filtro che li circoscrivono e che svolgono l'importante ruolo di buffer zone e l'esclusione degli altri habitat rilevati come si evince dalla Tavola 5 - "Carta degli habitat". Si fa presente che la rete Natura 2000, costituita da SIC (le future ZSC) e da ZPS, non si sostituisce alle reti dei Parchi e delle Riserve già costituite, ma con queste deve trovare il giusto livello di coerenza al fine di garantire un efficace gestione dell'intero sistema di aree protette. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva Habitat, infatti, intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2).

La predetta Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

La tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" del piano di gestione del SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" indica, infatti, tra gli areali faunistici potenziali delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e nell'Allegato II della Direttiva Habitat e di altre specie di interesse conservazionistico anche i seminativi, i frutteti ed vigneti. Si propone, tuttavia, che il Parco, quale Ente Gestore del Sito, verifichi e valuti con gli Enti di competenza in materia di

Siti Natura 2000 una proposta alternativa di modifica dei confini al termine della procedura per l'approvazione del piano di gestione.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 9
- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'83,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Entra il Consigliere Fernando Vincenti del Comune di Curtatone.

OSSERVAZIONE N. 4 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA (PROT. N. 5703 DEL 27/12/2010).

4-a) chiede che tra gli elaborati del piano di gestione sia incluso il regolamento concordato a giugno 2010.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con l'introduzione del regolamento tra gli elaborati del piano di gestione ad eccezione del capitolo dedicato alla zonizzazione e dei relativi riferimenti richiamati nel documento stesso.

Si ritiene che il regolamento sia uno strumento utile a garantire il mantenimento, la conservazione e l'eventuale ripristino degli habitat e delle specie presenti nel Sito tenendo conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione e, più in generale, del territorio.

Si pone in votazione l'introduzione del regolamento tra gli elaborati del piano ad eccezione del capitolo dedicato alla zonizzazione e dei relativi riferimenti richiamati nel documento stesso.

Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 1
- astenuti: n. 1

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'64,62% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

L'Assemblea Consortile ritiene di condividere la proposta di regolamento presentata dalla Provincia di Mantova. Considerato che sono pervenute ulteriori osservazioni contenenti proposte di regolamenti l'Assemblea prende atto che potranno essere apportare al predetto documento modifiche derivanti dall'accoglimento totale o parziale delle successive osservazioni.

4-b) chiede che sia prevista la suddivisione del SIC nelle zone omogenee (zonizzazione) di seguito indicate:

- **A - zona naturale**
- **B - zona a gestione attiva**
- **C - zona ad uso intensivo**
- **D - zona residenziale**

e che le stesse vengano recepite in adeguata cartografia oltre che negli elaborati di piano definiti dal regolamento e dal piano di gestione (documento di piano).

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto si ritiene che la zonizzazione non sia necessaria e obbligatoria per garantire il corretto utilizzo nonchè la conservazione e valorizzazione del Sito. Si rileva, inoltre, che la Tavola 3 - "Carta dell'uso del suolo", Tavola 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat" e Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" identificano già le aree naturali presenti e, pertanto, meritevoli di una tutela finalizzata alla conservazione e all'eventuale ripristino degli habitat e delle specie oggetto di interesse.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 1
- astenuti: n. 1

Osservazioni non accolte con la maggioranza dell'64,62% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

OSSERVAZIONE N. 5 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DA CONFAGRICOLTURA MANTOVA (PROT. N. 5704 DEL 27/12/2010).

5-a) condivide e fa proprie le osservazioni presentate dall'Associazione fra proprietari o affittuari di terreni o proprietari di fabbricati situati nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello o nella zona proposta Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.).

Si propone le controdeduzioni di cui alla precedente osservazione n. 3 del 27/12/2010 dell'Associazione fra proprietari o affittuari di terreni o proprietari di fabbricati situati nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello o nella zona proposta Sito di Importanza Comunitaria (SIC), acquisita agli atti con prot. n. 5701 del 27/12/2010.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: --
- astenuti: --

L'Assemblea riconferma le controdeduzioni di cui alla sopraddetta osservazione n. 3 con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

5-b) chiede che venga iniziato l'iter per la modifica dei confini del SIC; tale modifica non dovrebbe costituire ostacolo di sorta in quanto ancora in itinere prima di diventare ZCS.

Si propone l'accoglimento parziale dell'osservazione e si suggerisce l'avvio della procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione. Si fa presente, inoltre, che la procedura per la definizione delle ZSC disposta dalla Direttiva Habitat, con particolare riferimento all'articolo 4, prevede le fasi ed il solo coinvolgimento dei soggetti di seguito indicati:

- *gli Stati membri individuano, sulla base di specifiche proposte avanzate dalle singole Regioni, i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) che conservano habitat e specie animali e vegetali ritenuti di interesse comunitario di cui agli allegati I e II della Direttiva Habitat;*
- *l'Unione Europea seleziona la lista dei siti per ciascuna regione biogeografica;*
- *la Commissione Europea, in accordo con gli Stati membri, adotta la lista dei SIC, una per ogni regione biogeografica;*
- *nei successivi 6 anni lo Stato membro designa ciascun SIC come ZSC.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: --

- astenuti: --

Osservazioni parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

OSSERVAZIONE N. 6 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL COMUNE DI MONZAMBANO (PROT. N. 5705 DEL 27/12/2010).

6-a) propone un piano di gestione del SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" costituito da trenta articoli e da due allegati (Allegato I - Specie vegetali protette e l'Allegato II - Ittiofauna protetta).

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento degli articoli e dei commi di seguito indicati all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello".
2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
 - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L'Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) permanenza dell'unità produttiva aziendale, in particolare dell'azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottunità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
 - d) promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
 - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare agli artt. 3 e 4.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi e di chi svolge attività lavorative all'interno dell'area.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. ...
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.
3. Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti

salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Articolo 4 - Circolazione con natanti

1. ...
2. La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Articolo 5 - Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 28 e 30 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.
4. Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo.

Articolo 6 - Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento acustico vigenti sul territorio.
2. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
3. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.
4. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 7 - Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristiche locali autorizzati.
2. ...

Articolo 8 - Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 9 - Attività venatoria

1. ...
2. ...
3. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si

intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 10 - Esercizio della pesca

1. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
2. La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
 - la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);
 - è vietata la pasturazione;
 - nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali.
 - per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;
 - è vietata l'individuazione di campi di gara.
4. Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.
5. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'Ente Gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 11 - Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:
 - a) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali, l'esercizio dell'attività venatoria così come regolamentato dall'art. 14, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario a meno di interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - c) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;
 - d) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
3. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire

recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.

4. ...
5. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
6. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 12 - Tutela della flora

1. La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta salvo le normali pratiche agro-forestali e di manutenzione idraulica.
2. Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone C e D.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
9. La raccolta di funghi nel SIC è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 13 - Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - c) utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.
3. ...

Articolo 14 - Tutela del suolo

1. Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.
2. ...
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
5. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

Articolo 15 - Asportazione di reperti archeologici e fossili

1. All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.
2. Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 16 - Tutela delle risorse idriche

1. All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
2. All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.
3. Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.

Articolo 17 - Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescò spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

Articolo 18 - Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

Articolo 19 - Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.
2. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti". Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
4. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa

positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

5. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Articolo 20 - Interventi e opere di carattere viario

1. ...
2. ...
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

Articolo 21 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. ...
2. L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 22 - Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia locale, che provinciale che regionale con le limitazioni previste dalle norme sulle aree protette (per l'area della Riserva) e nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, nonché sulla valutazione dell'eventuale incidenza che queste opere possono avere su habitat di interesse europeo.

Articolo 23 - Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

6. Nelle zone agricole l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticia e lotica e le confinanti aree agricole.
7. Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:
 - a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
 - b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
 - c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).

È altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.
8. Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
9. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio

dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

10. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
11. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
12. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
13. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

Articolo 24 - Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.

L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento e i progetti di organizzazione e di intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono essere valutati e autorizzati dall'Ente gestore.

Articolo 25 - Gestione forestale

1. Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.
2. Nel SIC è consentito effettuare tagli dei boschi che dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
3. Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.
4. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
5. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.
6. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

7. L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti.
8. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
9. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
10. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.
11. Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
12. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
13. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
14. È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.
15. È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
16. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.
17. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di epicatura del terreno.
18. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.
19. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento.

Articolo 26 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;

- b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 27 - Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.
4. Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
 - a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 - b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
 - c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
 - d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
 - a) Interventi edilizi
 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, da intendersi come il tratto della condotta principale/cabina elettrica all'edificio interessato, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;

5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 7. ...
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria inferiori al 25%;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;

4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
 - a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.
Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
 - a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.
Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.
9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 28 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;

Articolo 29 - Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 - Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie florofaunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie florofaunistiche e degli habitat del SIC.

ALLEGATO I - SPECIE VEGETALI PROTETTE

Thelypteris palustris Schott
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *sylvestris*
Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) S. et S.
Anemone nemorosa L.
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Hypericum tetrapterum Fries
Reseda lutea L.
Hottonia palustris L.
Primula vulgaris L.
Galium palustre L.
Scutellaria galericulata L.
Gratiola officinalis L.
Campanula persicifolia L.
Campanula glomerata L.
Campanula rapunculus L.
Campanula sibirica L.
Campanula trachelium L.
Cyanus segetum Hill.
Allium carinatum L.
Allium angulosum L.
Asparagus tenuifolius Lam.
Lilium bulbiferum L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker
Ruscus aculeatus L.
Galanthus nivalis L.
Leucojum aestivum L.
Crocus biflorus Mill.
Iris graminea L.
Iris pseudacorus L.
Carex liparocarpos Gaud.
Carex riparia Curtis
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Listera ovata (L.) R. Br.

Ophrys apifera Hudson
Ophrys fuciflora (Crantz) Moench
Ophrys sphecodes Miller
Orchis morio L.
Orchis purpurea Hudson
Orchis simia Lam.
Orchis tridentata Scop.
Platanthera bifolia (L.) Rchb.

ALLEGATO II - ITTIOFAUNA PROTETTA

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

L'Assemblea Consortile esamina l'eventuale recepimento del comma 1, dell'articolo 3, proposto dal Comune di Monzambano e di seguito indicato:

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC, al di fuori delle strade, è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria e per la necessaria manutenzione.

L'Assemblea pone in votazione l'inserimento nel regolamento precedentemente introdotto del comma 1 dell'articolo 3 così come proposto dal Comune di Monzambano:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

L'Assemblea Consortile esamina, altresì, l'eventuale recepimento dei commi 1 e 2 dell'articolo 9, così come proposti dal Comune di Monzambano e di seguito indicati:

Articolo 9 - Attività venatoria

1. L'attività venatoria è vietata in Riserva.
2. Nel restante territorio del SIC non è consentito:
a) esercitare l'attività venatoria nel periodo compreso tra il 1° marzo e la 4^a domenica di settembre;
b) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2010/2011;
c) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

L'Assemblea pone in votazione l'inserimento nel regolamento precedentemente introdotto dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 così come proposto dal Comune di Monzambano:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 5
- voti contrari:	n. 4
- astenuti:	n. 1

Osservazione accolta con la maggioranza dell'46,91% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Esce il Sindaco del Comune di Monzambano ed entra, quale rappresentante del Comune stesso, il Consigliere Giancarlo Siomeoni.

OSSERVAZIONE N. 7 DEL 26/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLARO E DAL COMITATO PER IL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA (PROT. N. 5706 DEL 27/12/2010).

7-a) Chiede, a titolo esemplificativo, che vengano svolti nuovi studi approfonditi idrobiologici di tutti i corsi d'acqua, delle sorgenti, del lago, dei pozzi onde ricavarne elementi aggiornati da valutare dopo quelli assolutamente negativi di 20 anni fa che avevano portato a proporre anche variazioni culturali per salvaguardare l'ecosistema del lago di Castellaro Lagusello.

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il piano di gestione riporta dati aggiornati sulla qualità dell'acqua del lago, ricavati dai risultati delle analisi condotte mensilmente da ARPA Lombardia e prevede una specifica scheda di azione per realizzare il monitoraggio della qualità dell'acqua della Torbierina, gli immissari della stessa e la fossa Redone inferiore.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Chiede che venga fatta un'analisi puntuale delle corti agricole, con determinazione poi degli interventi a cui assoggettare le varie parti degli edifici presenti in coerenza con l'ambiente tutelato.

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto le linee guida ministeriali per la redazione del piano non prevedono l'analisi puntuale delle corti agricole.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Denuncia l'arbitraria modifica del piano da parte del Parco a consultazione terminata. La predetta modifica ha comportato:

- la redazione di un piano valido per il solo SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" invece di

un piano valido per il SIC e anche per la Riserva Naturale;

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la misura 323 A del PSR 2007-2013 finanzia la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 e che nessuna norma dispone che sia redatto un unico piano valido per i Siti Natura 2000 e per le Riserve Naturali.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

• la ripermimetrazione del SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" priva indispensabile monitoraggio;

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto come riportato a pag. 137 della relazione di piano è stato proposto lo stralcio dal perimetro del SIC dell'abitato di Castellaro Lagusello e dell'impianto di depurazione in quanto si tratta di un'area estremamente antropizzata dal valore naturalistico pressoché nullo. Si fa presente, tuttavia, che nell'ambito della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione disposta dalla d.g.r. 1791/2006 non è possibile modificare il perimetro del SIC. Il piano può contenere solamente proposte di riduzione o di ampliamento del Sito che dovranno essere esaminate e verificate dagli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000 e per le quali dovrà essere attivata apposita procedura.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: --
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

• lo stralcio dagli elaborati dal piano di gestione del regolamento e della zonizzazione che, peraltro, erano stati gli unici documenti oggetto di concertazione nei mesi di febbraio e marzo, nonché presentati dal Parco nelle riunioni pubbliche con Enti e con le organizzazioni agricole il 25 ed il 31 marzo 2010 alla vigilia della loro adozione prevista per i primi giorni di aprile.

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto come indicato nella delibera di Assemblea Consortile n. 14 del 21/09//2010 che ha adottato il piano di gestione del SIC IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" le modifiche e le integrazioni apportate agli elaborati del piano di gestione sono scaturite dall'esigenza di rendere gli elaborati più efficaci e sintonici rispetto alle specificità del sito, anche in rispondenza alle esigenze prospettate dal territorio. Ai sensi della predetta delibera tali modifiche ed integrazioni hanno assunto lo scopo di una semplificazione dei contenuti orientata a migliorare la performance ed incrementare l'applicabilità del piano nel contesto territoriale.

Si pone in votazione, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, il parziale accoglimento dell'osservazione in quanto con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 4 è stato introdotto il regolamento che è stato in seguito modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.

La Provincia di Mantova riconferma la posizione già espressa all'osservazione n. 4.
Presenti Consiglieri n. 10
- voti favorevoli: n. 10
- voti contrari: --
- astenuti: --
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese.

Chiede che l'intero iter sia rivisitato e che si provveda alla miglior riadozione del caso in piena integrazione fra i piani delle Riserve Naturali Regionali e quelle dei Siti natura 2000 o, quantomeno, che si riesamini la proposta di ripermimetrazione del SIC inerente l'abitato di Castellaro e, in ogni caso, che si reintroducano i fondamentali strumenti urbanistici della zonizzazione e del regolamento. In via subordinata chiede che si pongano almeno i possibili rimedi connessi all'accoglimento delle singole osservazioni di seguito descritte.

- chiede che venga inserito nel piano di gestione il piano delle regole in gran parte condiviso nelle riunioni pubbliche succedutesi tra il gennaio ed il marzo 2010 con le modifiche di seguito indicate:

osservazione n. 1

Zonizzazione

Il territorio del SIC è suddiviso nelle seguenti zone:

- 1.A: zona naturale;
- 2.B: zona a gestione attiva;
- 3.C: zona ad uso intensivo;

Zona naturale:

La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Nel sito comprende:

- a) l'area di riserva vera e propria per quanto riguarda la parte del lago, quindi con superficie di acqua libera, sponde (canneti e arbusteti di salice), allargata a tutta la superficie dell'habitat *91E0 comprese le superfici e di verde a sud dell'abitato di castellaro tra le mura del castello, il canneto ed il lago, compresa la propaggine ad est del tratto dell'antico secondo emissario del lago (vedi allegato n. 1 - antica mappa del 1842) e l'area di proprietà del parco del mincio recentemente piantumata a sud del lago;
- b) l'area di riserva vera e propria per quanto riguarda la zona a sud di Monte Tondo, allargata nel SIC al Monte Tondo Piccolo e al Giudes ed escluse le superfici agricole;
- c) bosco di Le Colombare (habitat *91E0), Torbierina sponde comprese, prati aridi e querceti a SE ed il bosco ad ovest del campo di tamburello;
- d) tutti i boschi contrassegnati con il colore verde sia all'interno del sic che della riserva. Si segnala in particolare la ricchezza e la straordinarietà della flora presente nel bosco sotto cascina brugnoli, a ovest del campo di tamburello con la presenza anche di orchidee (la listera ovata e la cephalanthera damasonium).

Zona a gestione attiva

La Zona B corrisponde ad aree a medio od elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Corrisponde alle restanti superfici naturali o seminaturali non comprese in zona A (habitat 91L0, *91H0, cariceti e saliceti arbustivi, altre superfici boscate).

Zona ad uso intensivo e residenziale

La Zona C corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli

della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrisponde alle superfici agricole in senso lato.

Le cascine rurali e il centro storico di Castellaro Lagusello sono inserite in questa zona come elementi integranti e significativi dell'area tutelata. Sono per lo più cascine di antica formazione che vanno cartografate con precisione, studiate nei loro elementi costitutivi e per le quali vanno definite le modalità di intervento caso per caso.

Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto ritiene che la zonizzazione non sia necessaria e obbligatoria per garantire il corretto utilizzo e la conservazione e valorizzazione del Sito. Si rileva, inoltre, che le Tavole 3 - "Carta dell'uso del suolo", 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat" e 6 - "Carta degli areali faunistici" identificano già le aree più naturali presenti meritevoli di una tutela finalizzata alla conservazione e all'eventuale ripristino degli habitat e delle specie oggetto di interesse. Per tale ragione si riconferma il regolamento introdotto con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 4, successivamente modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata. La Provincia di Mantova riconferma la sua posizione espressa all'osservazione n. 4.

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-b) Osservazione n. 2

Accesso:

L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione.

L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.

Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-c) Osservazione n. 3

Circolazione con mezzi a motore:

La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori (per quanto riguarda la strada storica intercomunale Forni-Pozza, la più frequentata dai visitatori del SIC, si richiama il contenuto della lettera petizione inviata al Parco del Mincio nel 2009, sottoscritta da oltre 300 cittadini e l'ordinanza emessa dal sindaco di Monzambano il 20/03/1989).

Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori.

Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose".

L'Assemblea Consortile ritiene opportuno recepire, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, solamente la parte di osservazione di seguito indicata:

"Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come descritta nel paragrafo che precede:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-d) Osservazione n. 4

Circolazione con natanti:

La circolazione con natanti a motore è sempre vietata nella Torbierina e nel lago di Castellaro.

La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-e) Osservazione n. 5

Accensione di fuochi e abbruciamenti:

All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, tenuto conto della normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia al punto "attività agricole e zootecniche" delle presenti osservazioni.

L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-f) Osservazione n. 6

Emissioni sonore e luminose:

L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a

maggior efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.

Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.

Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.

Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-g) Osservazione n. 7

Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive:

Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristici locali autorizzati.

Nel territorio del SIC ricompreso nella Riserva e relativa area di rispetto è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 10
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-h) Osservazione n. 8

Abbandono di rifiuti:

Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri n. 10

- voti favorevoli: n. 10

- voti contrari: --

- astenuti: --

Osservazione accolta con la maggioranza dell'89,44% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-i) Osservazione n. 9

Attività venatoria:

Nel territorio del SIC è vietato esercitare l'attività venatoria.

Nel territorio del SIC non è consentito:

a) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

b) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia;

c) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento.

Da parte del Parco del Mincio deve essere effettuata una valutazione di incidenza dell'appostamento fisso di caccia in località monte della fontana (rif. art. 8.5.1.2.2 della relazione di piano) mentre il roccolo presso monte tondo piccolo, gestito in collaborazione con la Provincia di Mantova, va utilizzato stabilmente anche per il monitoraggio della fauna ornitica. Entrambe le strutture sono a confine del SIC.

Si ribadisce che nell'area della riserva naturale e del SIC per 30 anni non è stata esercitata la caccia e tale divieto non ha provocato particolari opposizioni, essendo ritenuto da tutti un naturale elemento positivo di gestione dell'area protetta.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento dell'osservazione all'interno del regolamento precedentemente introdotto così come di seguito indicato:

"Nel territorio del SIC è vietato esercitare l'attività venatoria.

Nel territorio del SIC non è consentito:

a) effettuare attività di ripopolamento e cattura a scopo venatorio;

b) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia;

c) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento".

Relativamente alla richiesta di effettuare una valutazione di incidenza dell'appostamento fisso di caccia in località Monte della Fontana si propone il non accoglimento dell'osservazione rimandando alle indicazioni del PFV Provinciale. Con riferimento alla possibilità di utilizzare il roccolo per il monitoraggio della fauna ornitica propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto è discrezione dell'Ente Parco valutare l'opportunità di utilizzare tale struttura per il monitoraggio dell'avifauna.

L'Assemblea Consortile ritiene opportuno recepire, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, soltanto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come descritta nel paragrafo che precede:

Presenti Consiglieri	n. 10
- voti favorevoli:	n. 6
- voti contrari:	n. 3
- astenuti:	n. 1

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'49,84% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Atteso che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, su conforme parere del Responsabile del Servizio Ambiente dr.ssa Mariacristina Virgili, in data 01/02/2011 il Direttore/Segretario dell'Ente dr.ssa Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto;

DELIBERA

A) di contro dedurre alle osservazioni pervenute nelle modalità di seguito indicate:

OSSERVAZIONE N.1 DEL 23/12/2010 PERVENUTA DALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI MANTOVA (PROT. N. 5694 DEL 24/12/2010).

1-a) chiede che vengano prese in considerazione le osservazioni presentate dagli agricoltori in difesa dei propri interessi aziendali anche in funzione dell'importanza rivestita dagli stessi agricoltori nella gestione e tutela dell'ambiente e degli habitat esistenti e che il Parco e l'opinione pubblica vengano sensibilizzati dell'importanza rivestita dagli agricoltori nella gestione e tutela dell'ambiente e degli habitat.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto, ai sensi della d.g.r. 1791/2006 il Parco del Mincio è tenuto ad esaminare e a valutare le osservazioni presentate da chiunque ne abbia interesse nei 60 giorni previsti per la presentazione delle stesse.

1-b) chiede che le aziende agricole e i centri edificati ed oggetto di eventuali espansioni, vengano tolti dalle zone di vincolo.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di dare avvio alla procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al

termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione.

OSSERVAZIONE N.2 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA "LA CAVALLARA" S.S. (PROT. N. 5700 DEL 27/12/2010)

2-a) con riferimento alla Tavola 3 - "Carta dell'uso del suolo" chiede le seguenti modifiche:

- **che la porzione di terreno (terreno A) su cui insistono le due vasche dei liquami, le relative tubazioni sotterranee di collegamento, compresa la zona di manovra per gli automezzi e le varie porcilaie sparse venga classificata come "1.2.1 - Insediamenti produttivi - infrastrutturali" anziché come "2.1.1 - Seminativi" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la seconda vasca dei liquami e le porcilaie sparse come "1.2.1 - Insediamenti produttivi - infrastrutturali" in un unico retino e di confermare la classificazione della restante porzione di terreno come "2.1.1. - Seminativo" e "2.2.4.2 - Arboricoltura da legno", mantenendo inalterata la ripерimetroazione.

- **che la porzione di terreno (terreno B) su cui insiste l'abitazione e la relativa area di pertinenza venga classificata come "1.1.1 - Tessuto residenziale continuo" anziché come "1.4.1 - Aree verdi urbane" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione e, diversamente dalla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di classificare il terreno B, per la porzione su cui insiste l'abitazione, come "1.1.2. - Tessuto residenziale discontinuo" e di confermare la classificazione della restante area come "1.4.1 - Aree verdi urbane", mantenendo inalterata la ripерimetroazione..

- **che la porzione di terreno (terreno C) venga classificata come "2.1.1 - Seminativo" anziché come "3.2.1 - Aree a pascolo naturale e praterie" e come "3.1.4 - Rimboschimenti recenti" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la porzione di terreno C come "2.1.1 - Seminativo", mantenendo inalterata la ripерimetroazione.

- **che la porzione di terreno (terreno D) venga classificata come "1.1.1 - Seminativo" anziché come "3.1.4 - Rimboschimenti recenti" visto che nella realtà è "2.2.4.2 - Arboricoltura da legno" e ripерimetrata come indicato nell'allegato 1.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la porzione di terreno D come "2.2.4.2 - Arboricoltura da legno", mantenendo inalterata la ripерimetroazione.

2-b) chiede che le Tavole 4, 5 e 6 vengano riviste alla luce delle modifiche proposte alla Tavola 3 relativamente alla classificazione dei terreni A, B, C e D sopraddetti.

Con riferimento alla Tavola 4 - "Carta della vegetazione" si ritiene:

- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno A come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la seconda vasca dei liquami e le porcilaie sparse come "Aree urbanizzate e insediamenti produttivi" in un unico retino e di confermare la classificazione della restante porzione di terreno come "Seminativi" e "Impianti di arboricoltura da legno".
- di non accogliere l'osservazione per la porzione di terreno B come da proposta del Consiglio di

Amministrazione per le motivazioni di cui all'osservazione 2-a).

- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno C come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare il terreno in "Seminativo" e "Impianti di arboricoltura da legno".
- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno D come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare il terreno come "Impianti di arboricoltura da legno".

Con riferimento alla Tavola 5 - "Carta degli habitat" si ritiene:

- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno A come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la seconda vasca dei liquami e le porcilaie sparse come "86 - Città, paesi e siti industriali" in un unico retino e di confermare la classificazione della restante porzione di terreno come "82.11 - Seminativi" e "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie".
- di non accogliere l'osservazione per la porzione di terreno B come da proposta del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni di cui all'osservazione 2-a).
- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno C come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la porzione di terreno C come "82.11 - Seminativi" e di confermare la classificazione della restante porzione di terreno come "83.325 - Altre piantagioni di latifoglie".
- di non accogliere l'osservazione per la porzione di terreno D come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la classificazione risulta corretta.

Con riferimento alla Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" si ritiene:

- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno A come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di stralciare la seconda vasca dei liquami e le porcilaie sparse dal Seminativo.
- di non accogliere l'osservazione per la porzione di terreno B come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di lasciare bianche le aree erroneamente colorate in verde e non riportate correttamente in legenda, in quanto tali aree non costituiscono areali faunistici potenziali per le specie elencate nell'Allegato I e II della Direttiva 92/409/CEE e per altre specie di interesse conservazionistico.
- di accogliere parzialmente l'osservazione per la porzione di terreno C come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare la porzione di terreno C come "Seminativi" e di confermare la classificazione della restante porzione di terreno come "*Rimboschimenti di latifoglie*".
- di accogliere l'osservazione per la porzione di terreno D come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di riclassificare il terreno come "Arboricoltura da legno".

2-c) chiede che dalla Tavola 10 - "Carta della fruizione" venga stralciato il percorso che dalla Cascina "Batuda" prosegue verso SUD attraverso l'allevamento "Galeazzo" e si dirige verso OVEST quasi costeggiando le vasche dei liquami.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione con lo stralcio del percorso oggetto dell'osservazione dalla Tavola 10.

OSSERVAZIONE N.3 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE FRA PROPRIETARI O AFFITTUARI DI TERRENI O PROPRIETARI DI FABBRICATI SITUATI NELLA RISERVA NATURALE DI CASTELLARO LAGUSELLO O NELLA ZONA PROPOSTA DITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) (PROT. N. 5701 DEL 27/12/2010).

- 3-a) osserva che il piano di gestione non coglie l'opportunità di creare sinergie gestionali pubblico-private del SIC. Dovrebbe al contrario abbinare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo di attività economiche locali.
Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto il piano coglie l'opportunità di abbinare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo di attività economiche locali nell'ambito delle strategie gestionali per la regolamentazione delle attività antropiche e la fruizione del sito, come indicato nel paragrafo 10.6.5 "Potenziamento delle strutture ricettive" della relazione di piano.
- 3-b) chiede che dalla Tavola 8 - "Carta dei beni architettonici, archeologici e culturali" venga stralciata o, in alternativa, che venga rivista in base alla delimitazione dei siti archeologici contenuta nella cartografia ufficiale redatta dal Museo Civico di Cavriana (si veda allegato 2).
Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto esiste ampia bibliografia che testimonia la presenza siti archeologici cartografati nella Tavola 8.
- 3-c) chiede che la Tavola 13 - "Carta degli interventi" vengano tolte le fasce tampone boscate attorno al lago in quanto esistono già "isoli" e canneti che si interpongono tra l'ambiente terrestre e quello acquatico, le fasce tampone boscate costituirebbero un impedimento alla vista del lago dai punti panoramici circostanti, si ridurrebbe la superficie agricola coltivabile anche in considerazione dell'ombra esercitata dalle chiome, le fasce tampone boscate andrebbero ad insistere su terreni circumlacuali sui quali c'è stata manifestazione di interesse da parte di UNESCO per la presenza di siti palafitticoli.
Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione e di modificare la Tavola 13 spostando le due fasce tampone boscate coincidenti con le aree di interesse archeologico. Tali fasce tampone dovranno essere sempre posizionate in prossimità del lago.
- 3-d) fa presente che il completamento del percorso naturalistico-didattico lago Castellaro così come indicato nella Tavola 13 - "Carta degli interventi" interesserebbe aree di proprietà privata e sarebbe di difficile realizzazione.
Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto il piano prevede che l'intervento sia realizzato previo accordo con i proprietari dei terreni.
- 3-e) in merito al ripristino dell'accesso al lago dall'abitato di Castellaro così come indicato nella Tavola 13 - "Carta degli interventi" fa presente che l'accesso dal borgo all'area panoramica prospiciente il lago insiste su un'area di proprietà privata e che lo stesso è già organizzato e funzionante come accesso fruibile al pubblico, con gestione da parte dell'azienda agricola proprietaria.
Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto il piano prevede che il ripristino dell'accesso al lago dall'abitato di Castellaro sia realizzato previo accordo con i proprietari dei terreni.
- 3-f) propone lo stralcio della Tavola 13 - "Carta degli interventi".
Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto la tavola è esplicativa degli interventi gestionali descritti nella relazione di piano.

3-g) propone la riduzione dei confini del SIC come da tavola allegata.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto la proposta di ripermimetrazione comporterebbe l'isolamento degli habitat di interesse comunitario per la mancanza di aree filtro che li circoscrivono e che svolgono l'importante ruolo di buffer zone e l'esclusione degli altri habitat rilevati come si evince dalla Tavola 5 - "Carta degli habitat".

Si rileva che la rete Natura 2000, costituita da SIC (le future ZSC) e da ZPS, non si sostituisce alle reti dei Parchi e delle Riserve già costituite, ma con queste deve trovare il giusto livello di coerenza al fine di garantire un efficace gestione dell'intero sistema di aree protette. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva Habitat, infatti, intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2).

La predetta Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

La tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" del piano di gestione indica, infatti, tra gli areali faunistici potenziali delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli e nell'Allegato II della Direttiva Habitat e di altre specie di interesse conservazionistico anche i seminativi, i frutteti ed vigneti.

Si propone, tuttavia, che il Parco, quale Ente Gestore del Sito, verifichi e valuti con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000 una proposta alternativa di modifica dei confini al termine della procedura per l'approvazione del piano di gestione.

OSSERVAZIONE N. 4 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA (PROT. N. 5703 DEL 27/12/2010).

4-a) chiede che tra gli elaborati del piano di gestione sia incluso il regolamento concordato a giugno 2010.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione e di introdurre, tra gli elaborati del piano di gestione, il regolamento indicato ad eccezione del capitolo dedicato alla zonizzazione, dei relativi riferimenti richiamati nel documento stesso.

Il regolamento introdotto è il seguente:

PARTE PRIMA - FINALITÀ'

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello".
2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;

- b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L'Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) permanenza dell'unità produttiva aziendale, in particolare dell'azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottunità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
 - d) promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
 - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare agli artt. 8 e 9.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC, al di fuori delle strade, è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.
3. Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose

Articolo 4 - Circolazione con natanti

1. La circolazione con natanti a motore è sempre vietata nella Torbierina, mentre nel lago di Castellaro la circolazione è vietata per natanti a motore con potenze superiori ad 1,5 KW.
2. La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Articolo 5 - Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 28 e 30 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e

abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.

2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.
4. Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo.

Articolo 6 - Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
5. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.
6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 7 - Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristiche locali autorizzati.
2. Nel territorio del SIC ricompreso nella Riserva e relativa area di rispetto è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 8 - Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE TERZA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 9 - Attività venatoria

1. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva, è vietato esercitare l'attività venatoria e l'introduzione di cani è consentita limitatamente all'area di rispetto.

2. L'attività venatoria è sempre vietata nella zona A del SIC, limitatamente alla Torbierina e alle sue sponde.
3. Nel restante territorio del SIC, esternamente all'area di Riserva, non è consentito:
 - a) esercitare l'attività venatoria nel periodo compreso tra il 1° marzo e la 4ª domenica di settembre;
 - b) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2010/2011;
 - c) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.
4. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 10 - Esercizio della pesca

1. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
2. La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
 - la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);
 - la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;
 - è vietata la pasturazione;
 - nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali.
 - per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;
 - è vietata l'individuazione di campi di gara.
4. Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.
5. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'Ente Gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i. nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 11 - Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:

- a) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali, l'esercizio dell'attività venatoria così come regolamentato dall'art. 14, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
 - c) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;
 - d) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
 3. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.
 4. Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione della zona D di cui all'art. 6 del presente regolamento, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.
 5. Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
 6. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
 7. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 12 - Tutela della flora

1. La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

2. Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone C e D.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
9. La raccolta di funghi nel SIC è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 13 - Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - c) utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.

3. Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.

PARTE QUARTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 14 - Tutela del suolo

1. Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.
2. Nel SIC, limitatamente alle aree interne alla Riserva e relativa area di rispetto, è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
5. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

Articolo 15 - Asportazione di reperti archeologici e fossili

1. All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.
2. Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 16 - Tutela delle risorse idriche

1. All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
2. All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.
3. Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.

Articolo 17 - Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescò spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 18 - Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

Articolo 19 - Reti ed impianti tecnologici

1. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture nel SIC, limitatamente alle aree interne alla Riserva e relativa area di rispetto.
2. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.
3. Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrate.
4. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
5. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).
6. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
7. Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
8. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

9. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Articolo 20 - Interventi e opere di carattere viario

1. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti.
2. All'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 21 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate, siepi, filari alberati ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
2. L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 22 - Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.
2. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.
3. Per il territorio del SIC, esternamente all'area di Riserva, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:
 - a) Per quanto riguarda la progettazione degli interventi, gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti

paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.

- b) Per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico-funzionale dei manufatti e la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, i criteri progettuali da assumere sono i seguenti:
1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
 2. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
 3. la percepibilità dell'intervento. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
 4. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;
 5. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
 6. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;
 7. la possibilità e modalità di prevedere interventi di connessione agli elementi della rete ecologica.
- c) Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

PARTE SETTIMA - ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 23 - Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nella zona C è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
6. Nella zona C l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticia e lotica e le confinanti aree agricole.
7. Nella zona C è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:
 - a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
 - b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
 - c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).È altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.
8. Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile.
9. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
10. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:
 - a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
 - b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la

- realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;
- c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.
11. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
12. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
13. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
14. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;

- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
15. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.
16. La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nei limiti delle vigenti leggi.

Articolo 24 - Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.
2. Si possono utilizzare per l'attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, ossia gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
3. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi comunali e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aerostimolanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, e anche della produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande che sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla L. n. 283 del 30 aprile 1962, (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934,).
4. L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri:
 - a) gli interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistico ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;
 - b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri;
 - c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente, in dimensioni ridotte da fissarsi, tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative e da non costituire volumi eccessivamente ingombranti.

Articolo 25 - Gestione forestale

1. Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.
2. Nel SIC, esternamente all'area di Riserva, non è consentito effettuare tagli dei boschi, se non previsti dal presente Piano di Gestione e/o espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
3. Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.
4. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
5. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.
6. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
7. L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti.
8. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
9. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
10. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.
11. Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
12. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
13. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
14. È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.
15. È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
16. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.
17. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte,

dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

18. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.
19. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento.

PARTE OTTAVA - DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 26 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 27 - Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.
4. Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
 - a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 - b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
 - c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;

- d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
- a) Interventi edilizi
1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
 5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 7. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 8. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;

2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
 4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
 5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.
Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base

CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000. Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.

9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 28 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;
 - c) gli interventi di cui all'art. 29 comma 2 lettere a) e b), purché realizzati in zona D.

PARTE NONA - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 29 - Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 - Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie florofaunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie florofaunistiche e degli habitat del SIC.

ALLEGATO I - SPECIE VEGETALI PROTETTE

Thelypteris palustris Schott
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *sylvestris*
Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) S. et S.

Anemone nemorosa L.
 Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
 Ranunculus trichophyllus Chaix
 Hypericum tetrapterum Fries
 Reseda lutea L.
 Hottonia palustris L.
 Primula vulgaris L.
 Galium palustre L.
 Scutellaria galericulata L.
 Gratiola officinalis L.
 Campanula persicifolia L.
 Campanula glomerata L.
 Campanula rapunculus L.
 Campanula sibirica L.
 Campanula trachelium L.
 Cyanus segetum Hill.
 Allium carinatum L.
 Allium angulosum L.
 Asparagus tenuifolius Lam.
 Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker
 Ruscus aculeatus L.
 Galanthus nivalis L.
 Leucojum aestivum L.
 Crocus biflorus Mill.
 Iris graminea L.
 Iris pseudacorus L.
 Carex liparocarpos Gaud.
 Carex riparia Curtis
 Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
 Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
 Epipactis helleborine (L.) Crantz
 Limodorum abortivum (L.) Swartz
 Listera ovata (L.) R. Br.
 Ophrys apifera Hudson
 Ophrys fuciflora (Crantz) Moench
 Ophrys sphecodes Miller
 Orchis morio L.
 Orchis purpurea Hudson
 Orchis simia Lam.
 Orchis tridentata Scop.
 Platanthera bifolia (L.) Rchb.

ALLEGATO II - ITTIOFAUNA PROTETTA

Nome scientifico	Nome italiano
Leuciscus souffia	Vairone
Barbus plebejus	Barbo
Cobitis taenia	Cobite comune

4-b) chiede che sia prevista la suddivisione del SIC nelle zone omogenee (zonizzazione) di seguito indicate:

- **A - zona naturale**
- **B - zona a gestione attiva**
- **C - zona ad uso intensivo**
- **D - zona residenziale**

e che le stesse vengano recepite in adeguata cartografia oltre che negli elaborati di piano definiti dal regolamento e dal piano di gestione (documento di piano).

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto la zonizzazione non è necessaria e obbligatoria per garantire il corretto utilizzo nonché la conservazione e valorizzazione del Sito. Si rileva, inoltre, che la Tavola 3 - "Carta dell'uso del suolo", Tavola 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat" e Tavola 6 - "Carta degli areali faunistici" identificano già le aree naturali presenti e, pertanto, meritevoli di una tutela finalizzata alla conservazione e all'eventuale ripristino degli habitat e delle specie oggetto di interesse.

OSSERVAZIONE N. 5 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DA CONFAGRICOLTURA MANTOVA (PROT. N. 5704 DEL 27/12/2010).

5-a) **condivide e fa proprie le osservazioni presentate dall'Associazione fra proprietari o affittuari di terreni o proprietari di fabbricati situati nella Riserva Naturale di Castellaro Lagusello o nella zona proposta Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)**

Si ritiene di riconfermare le controdeduzioni di cui alla sopraddetta osservazione n. 3 come da proposta dal Consiglio di Amministrazione.

5-b) **chiede che venga iniziato l'iter per la modifica dei confini del SIC; tale modifica non dovrebbe costituire ostacolo di sorta in quanto ancora in itinere prima di diventare ZCS.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione. Si invita, pertanto, il Parco ad avviare la procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000, al termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione.

OSSERVAZIONE N. 6 DEL 27/12/2010 PERVENUTA DAL COMUNE DI MONZAMBANO (PROT. N. 5705 DEL 27/12/2010).

6-a) **propone un piano di gestione del SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" costituito da trenta articoli e da due allegati (Allegato I - Specie vegetali protette e l'Allegato II - Ittiofauna protetta).**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire gli articoli e i commi di seguito indicati all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello".
2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
 - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L'Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) permanenza dell'unità produttiva aziendale, in particolare dell'azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottunità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
 - d) promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
 - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

Articolo 2 - Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare agli artt. 3 e 4.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi e di chi svolge attività lavorative all'interno dell'area.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC, al di fuori delle strade, è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria e per la necessaria manutenzione.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.
3. Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Articolo 4 - Circolazione con natanti

1. ...
2. La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Articolo 5 - Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 28 e 30 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.
4. Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo.

Articolo 6 - Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna rispettando le norme vigenti in materia di inquinamento acustico vigenti sul territorio.
2. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
3. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.

4. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 7 - Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristici locali autorizzati.
2. ...

Articolo 8 - Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 9 - Attività venatoria

1. L'attività venatoria è vietata in Riserva.
2. Nel restante territorio del SIC non è consentito:
 - a) esercitare l'attività venatoria nel periodo compreso tra il 1° marzo e la 4^a domenica di settembre;
 - b) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2010/2011;
 - c) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.
3. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 10 - Esercizio della pesca

1. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
2. La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
 - la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);
 - è vietata la pasturazione;
 - nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali.
 - per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;
 - è vietata l'individuazione di campi di gara.
4. Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.

5. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'Ente Gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 11 - Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:
 - a) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali, l'esercizio dell'attività venatoria così come regolamentato dall'art. 14, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario a meno di interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - c) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;
 - d) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
3. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.
4. ...
5. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
6. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 12 - Tutela della flora

1. La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta salvo le normali pratiche agro-forestali e di manutenzione idraulica.

2. Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone C e D.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
9. La raccolta di funghi nel SIC è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 13 - Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - c) utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.
3. ...

Articolo 14 - Tutela del suolo

1. Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.
2. ...
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
5. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

Articolo 15 - Asportazione di reperti archeologici e fossili

1. All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.
2. Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 16 - Tutela delle risorse idriche

1. All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
2. All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.
3. Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.

Articolo 17 - Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

Articolo 18 - Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

Articolo 19 - Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici

presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.

2. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.
5. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Articolo 20 - Interventi e opere di carattere viario

1. ...
2. ...
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

Articolo 21 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. ...
2. L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e

deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 22 - Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia locale, che provinciale che regionale con le limitazioni previste dalle norme sulle aree protette (per l'area della Riserva) e nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, nonché sulla valutazione dell'eventuale incidenza che queste opere possono avere su habitat di interesse europeo.

Articolo 23 - Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali-.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi
6. Nelle zone agricole l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticia e lotica e le confinanti aree agricole.
7. Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:
 - a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
 - b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
 - c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).È altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.
8. Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
9. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone

condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
9. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
10. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
11. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
12. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

Articolo 24 - Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.

L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento e i progetti di organizzazione e di intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono essere valutati e autorizzati dall'Ente gestore.

Articolo 25 - Gestione forestale

1. Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.
2. Nel SIC è consentito effettuare tagli dei boschi che dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.
3. Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.
4. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
5. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.
6. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.
7. L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti.
8. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
9. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
10. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.
11. Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
12. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
13. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
14. È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.
15. È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

16. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.
17. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.
18. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.
19. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento.

Articolo 26 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 27 - Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.
4. Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
 - a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 - b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;

- c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
 - d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
- a) Interventi edilizi
 - 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
 - 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 - 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, da intendersi come il tratto della condotta principale/cabina elettrica all'edificio interessato, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
 - 4. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 - 5. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
 - 6. ...
 - b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
 - 1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 - 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 - 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria inferiori al 25%;
 - 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 - 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
 - c) Interventi agronomico-forestali
 - 1. realizzazione di staccionate in legno;
 - 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 - 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;

4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
 2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
 4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
 5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.
Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.
Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero

riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.

9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 28 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;

Articolo 29 - Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 - Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie florofaunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie florofaunistiche e degli habitat del SIC.

ALLEGATO I - SPECIE VEGETALI PROTETTE

Thelypteris palustris Schott
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *sylvestris*
Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) S. et S.
Anemone nemorosa L.
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Hypericum tetrapterum Fries
Reseda lutea L.
Hottonia palustris L.
Primula vulgaris L.
Galium palustre L.
Scutellaria galericulata L.
Gratiola officinalis L.

Campanula persicifolia L.
 Campanula glomerata L.
 Campanula rapunculus L.
 Campanula sibirica L.
 Campanula trachelium L.
 Cyanus segetum Hill.
 Allium carinatum L.
 Allium angulosum L.
 Asparagus tenuifolius Lam.
 Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Baker
 Ruscus aculeatus L.
 Galanthus nivalis L.
 Leucojum aestivum L.
 Crocus biflorus Mill.
 Iris graminea L.
 Iris pseudacorus L.
 Carex liparocarpos Gaud.
 Carex riparia Curtis
 Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
 Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
 Epipactis helleborine (L.) Crantz
 Limodorum abortivum (L.) Swartz
 Listera ovata (L.) R. Br.
 Ophrys apifera Hudson
 Ophrys fuciflora (Crantz) Moench
 Ophrys sphecodes Miller
 Orchis morio L.
 Orchis purpurea Hudson
 Orchis simia Lam.
 Orchis tridentata Scop.
 Platanthera bifolia (L.) Rchb.

ALLEGATO II - ITTIOFAUNA PROTETTA

Nome scientifico	Nome italiano
Leuciscus souffia	Vairone
Barbus plebejus	Barbo
Cobitis taenia	Cobite comune

OSSERVAZIONE N. 7 DEL 26/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLARO E DAL COMITATO PER IL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA (PROT. N. 5706 DEL 27/12/2010).

7-a) Chiede, a titolo esemplificativo, che vengano svolti nuovi studi approfonditi idrobiologici di tutti i corsi d'acqua, delle sorgenti, del lago, dei pozzi onde ricavarne elementi aggiornati da valutare dopo quelli assolutamente negativi di 20 anni fa che avevano portato a proporre anche variazioni colturali per salvaguardare l'ecosistema del lago di Castellaro Lagusello.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto il piano di gestione riporta dati aggiornati sulla qualità dell'acqua del lago, ricavati dai risultati delle analisi condotte mensilmente da ARPA Lombardia e prevede una specifica scheda di azione per realizzare il monitoraggio della qualità dell'acqua della Torbierina, gli immissari della stessa e la fossa Redone inferiore.

Chiede che venga fatta un'analisi puntuale delle corti agricole, con determinazione poi degli interventi a cui assoggettare le varie parti degli edifici presenti in coerenza con l'ambiente tutelato.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto le linee guida ministeriali per la redazione del piano non prevedono l'analisi puntuale delle corti agricole.

Denuncia l'arbitraria modifica del piano da parte del Parco a consultazione terminata. La predetta modifica ha comportato:

- la redazione di un piano valido per il solo SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" invece di

un piano valido per il SICE anche per la Riserva Naturale;

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto la misura 323 A del PSR 2007-2013 finanzia la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 e nessuna norma dispone che sia redatto un unico piano valido per i Siti Natura 2000 e per le Riserve Naturali.

• **la ripermimetrazione del SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" priva indispensabile monitoraggio;**

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto come riportato a pag. 137 della relazione di piano è stato proposto lo stralcio dal perimetro del SIC dell'abitato di Castellaro Lagusello e dell'impianto di depurazione in quanto si tratta di un'area estremamente antropizzata dal valore naturalistico pressoché nullo. Si fa presente, tuttavia, che nell'ambito della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione disposta dalla d.g.r. 1791/2006 non è possibile modificare il perimetro del SIC. Il piano può contenere solamente proposte di riduzione o di ampliamento del Sito che dovranno essere esaminate e verificate dagli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000 e per le quali dovrà essere attivata apposita procedura.

• **lo stralcio dagli elaborati dal piano di gestione del regolamento e della zonizzazione che, peraltro, erano stati gli unici documenti oggetto di concertazione nei mesi di febbraio e marzo, nonché presentati dal Parco nelle riunioni pubbliche con Enti e con le organizzazioni agricole il 25 ed il 31 marzo 2010 alla vigilia della loro adozione prevista per i primi giorni di aprile.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, diversamente dalla proposta dal Consiglio di Amministrazione, in quanto con l'accoglimento parziale dell'osservazione parziale n. 4 è stato introdotto il regolamento che è stato successivamente modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.

chiede che l'intero iter sia rivisitato e che si provveda alla miglior riadozione del caso in piena integrazione fra i piani delle Riserve Naturali Regionali e quelle dei Siti natura 2000 o, quantomeno, che si riesamini la proposta di ripermimetrazione del SIC inerente l'abitato di Castellaro e, in ogni caso, che si reintroducano i fondamentali strumenti urbanistici della zonizzazione e del regolamento. In via subordinata chiede che si pongano almeno i possibili rimedi connessi all'accoglimento delle singole osservazioni di seguito descritte:

• **chiede che venga inserito nel piano di gestione il piano delle regole in gran parte condiviso nelle riunioni pubbliche succedutesi tra il gennaio ed il marzo 20210 con le modifiche di seguito indicate:**

- osservazione n. 1

Zonizzazione

Il territorio del SIC è suddiviso nelle seguenti zone:

1.A: zona naturale;

2.B: zona a gestione attiva;

3.C: zona ad uso intensivo;

Zona naturale:

La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Nel sito comprende:

e) l'area di riserva vera e propria per quanto riguarda la parte del lago, quindi con superficie di acqua libera, sponde (canneti e arbusteti di salice), allargata a tutta la superficie dell'habitat *91E0 comprese le superfici e di verde a sud dell'abitato di castellaro tra le mura del castello, il canneto ed il

lago, compresa la propaggine ad est del tratto dell'antico secondo emissario del lago (vedi allegato n. 1 - antica mappa del 1842) e l'area di proprietà del parco del mincio recentemente piantumata a sud del lago;

f) l'area di riserva vera e propria per quanto riguarda la zona a sud di Monte Tondo, allargata nel SIC al Monte Tondo Piccolo e al Giudes ed escluse le superfici agricole;

g) bosco di Le Colombare (habitat *91E0), Torbierina sponde comprese, prati aridi e querceti a SE ed il bosco ad ovest del campo di tamburello;

h) tutti i boschi contrassegnati con il colore verde sia all'interno del sic che della riserva. Si segnala in particolare la ricchezza e la straordinarietà della flora presente nel bosco sotto cascina brugnoli, a ovest del campo di tamburello con la presenza anche di orchidee (la listera ovata e la cephalanthera damasonium).

Zona a gestione attiva

La Zona B corrisponde ad aree a medio od elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Corrisponde alle restanti superfici naturali o seminaturali non comprese in zona A (habitat 91L0, *91H0, cariceti e saliceti arbustivi, altre superfici boscate).

Zona ad uso intensivo e residenziale

La Zona C corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrisponde alle superfici agricole in senso lato.

Le cascate rurali e il centro storico di Castellaro Lagusello sono inserite in questa zona come elementi integranti e significativi dell'area tutelata. Sono per lo più cascate di antica formazione che vanno cartografate con precisione, studiate nei loro elementi costitutivi e per le quali vanno definite le modalità di intervento caso per caso.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta dal Consiglio di Amministrazione in quanto la zonizzazione non è necessaria e obbligatoria per garantire il corretto utilizzo e la conservazione e valorizzazione del Sito. Si rileva, inoltre, che le Tavole 3 - "Carta dell'uso del suolo", 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat" e 6 - "Carta degli areali faunistici" identificano già le aree più naturali presenti meritevoli di una tutela finalizzata alla conservazione e all'eventuale ripristino degli habitat e delle specie oggetto di interesse. Si riconferma, pertanto, il regolamento precedentemente introdotto.

7-b) Osservazione n. 2

Accesso:

L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione.

L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.

Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirlo nel regolamento precedentemente introdotto.

7-c) Osservazione n. 3

Circolazione con mezzi a motore:

La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori (per quanto riguarda la strada storica intercomunale Forni-Pozza, la più frequentata dai visitatori del SIC, si richiama il contenuto della lettera petizione inviata al Parco del Mincio nel 2009, sottoscritta da oltre 300 cittadini e l'ordinanza emessa dal sindaco di Monzambano il 20/03/1989).

Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione e, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose".

7-d) Osservazione n. 4

Circolazione con natanti:

La circolazione con natanti a motore è sempre vietata nella Torbierina e nel lago di Castellaro.

La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirlo nel regolamento precedentemente introdotto.

7-e) Osservazione n. 5

Accensione di fuochi e abbruciamenti:

All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, tenuto conto della normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia al punto "attività agricole e zootecniche" delle presenti osservazioni.

L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore.

I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'ente gestore".

7-f) Osservazione n. 6

Emissioni sonore e luminose:

L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.

Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.

Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.

L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.

Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna".

7-g) Osservazione n. 7

Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive:

Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristiche locali autorizzati.

Nel territorio del SIC ricompreso nella Riserva e relativa area di rispetto è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirla nel regolamento precedentemente introdotto

7-h) Osservazione n. 8

Abbandono di rifiuti:

Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirla nel regolamento precedentemente introdotto.

7-i) Osservazione n. 9

Attività venatoria:

Nel territorio del SIC è vietato esercitare l'attività venatoria.

Nel territorio del SIC non è consentito:

a) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

b) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia;

c) costituire zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento.

Da parte del Parco del Mincio deve essere effettuata una valutazione di incidenza dell'appostamento fisso di caccia in località monte della fontana (rif. art. 8.5.1.2.2 della relazione di piano) mentre il roccolo presso monte tondo piccolo, gestito in collaborazione con la Provincia di Mantova, va utilizzato stabilmente anche per il monitoraggio della fauna ornitica. Entrambe le strutture sono a confine del SIC.

Si ribadisce che nell'area della riserva naturale e del SIC per 30 anni non è stata esercitata la caccia e tale divieto non ha provocato particolari opposizioni, essendo ritenuto da tutti un naturale elemento positivo di gestione dell'area protetta.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione e, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento".

B) di modificare, come da controdeduzioni di cui sopra, le Tavole 3 - "Carta dell'uso del suolo", 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat", 6 - "Carta degli areali faunistici", 10 - "Carta della fruizione" e 13 - "Carta degli interventi";

C) di disporre che venga data attuazione alla procedura indicata nella d.g.r. 1791/2006 e che, pertanto, la proposta di piano,

le osservazioni e le relative controdeduzioni deliberate dal Parco del Mincio vengano trasmesse alla Regione Lombardia per l'espressione del parere di competenza;

- D) di avviare, con successivo atto, al termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione, la procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000;
- E) di aggiornare la seduta nel giorno 04/02/2011 con l'esame delle ulteriori osservazioni pervenute.



CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO

CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO
SEDUTA DI ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 1° FEBBRAIO 2011
(ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000)

Deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE avente per oggetto:
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVE AL PIANO DI
GESTIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT20B0012
"COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO" - PARTE PRIMA.

PARERI PREVENTIVI

IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL'ENTE

In ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO in quanto

IL DIRETTORE
(dr.ssa Cinzia De Simone)

Mantova

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Responsabile del Servizio Ambiente
F.to: Maria Cristina Virgili

Mantova, 1 febbraio 2011

IL DIRETTORE

In ordine alla regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO in quanto

Il Direttore
F.to: Cinzia De Simone

Mantova, 1 febbraio 2011

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 2 DEL G. 1 FEBBRAIO 2011**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Alessandro Benatti

IL SEGRETARIO
F.to: Cinzia De Simone

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Mantova, 17 febbraio 2011

Il Segretario
(dr.ssa Cinzia De Simone)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Ente a partire dal giorno 17 febbraio 2011 per rimanervi per la durata di 15 gg.consecutivi, come prescritto dall'articolo 124 TU.EL. D.Lgs.267/2000.
Mantova, 17 febbraio 2011

Il Segretario
(dr.ssa Cinzia De Simone)

.....

Il Sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Γ **CHE** ai sensi dell'art.134 comma 3°, D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

.....

Γ **CHE** la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di legittimità:

Γ Ipotesi di cui all'art.126;

Γ Ipotesi di cui all'art.127, comma 3;

Γ Ipotesi di cui all'art.127, comma 1 e 2.

Il Segretario
(dr.ssa Cinzia De Simone)